

Società di partecipazioni finanziarie

RIFORMA FISCALE IN LUSSEMBURGO

Le regole sul privilegio di affiliazione per i dividendi e le plusvalenze.
Approvata la legge di riforma del regime tributario delle So.par.fi.

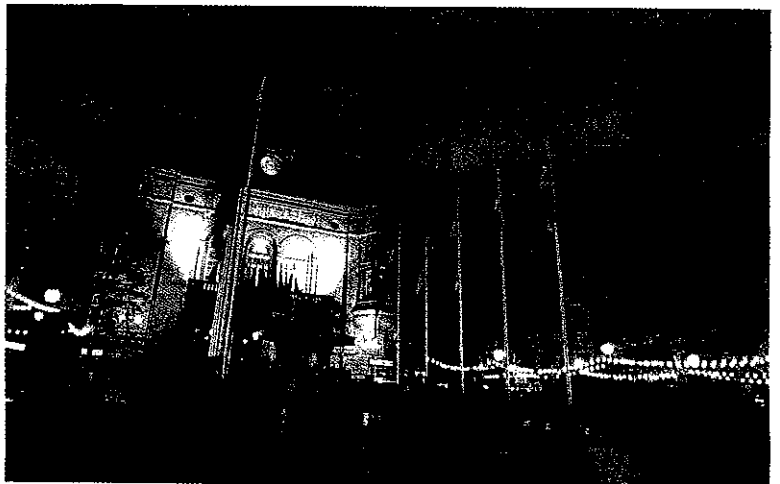
di Stefano Marchese

— L'obiettivo del presente articolo è quello di illustrare le principali disposizioni della riforma fiscale, con particolare riguardo all'imposizione delle società¹. In primo luogo la legge di riforma modifica l'art. 164 *bis* della L.I.R. (legge sulle imposte sul reddito) in tema di consolidato fiscale: possono accedere al consolidato le società residenti possedute per almeno il 95% (in precedenza il 99%) da altre società residenti o da stabili organizzazioni in Lussemburgo di società non residenti (in precedenza non previste); viene meno il requisito, prima presente, "dell'incorporazione dal punto di vista economico ed organizzativo". In secondo luogo, l'imposizione complessiva sul reddito delle società è stata ridotta. In particolare, l'imposta sugli utili scende dal 31,20% al 22,88% e l'imposta comunale sulle imprese dal 4% al 3%. Il risultato complessivo, con riferimento ad esempio alle società aventi sede nel Comune di Lussemburgo Città, è che l'aliquota globale d'imposizione è passata dal 37,45% al 30,38% (22,88% + imposta di solidarietà + imposta comunale per Comune di Lussemburgo città). Di particolare interesse è la modifica delle norme sul privilegio di affiliazione. I requisiti per beneficiare di tale regime, che consente l'esenzione dei dividendi ricevuti e delle plusvalenze da partecipazioni, sono stati resi meno stringenti.

In particolare, per i dividendi, la percentuale di partecipazione minima è stata fissata al 10% o ad un valore di 1.200.000 euro, fermo restando il possesso della partecipazione per almeno un

anno. Per le plusvalenze da partecipazioni, la percentuale di partecipazione per godere dell'esenzione è stata ridotta dal 25% al 10% o ad un valore di 6.000.000 di euro, e il periodo di detenzione è stato ridotto in almeno dodici mesi. Si ritiene utile riportare in calce il testo aggiornato dell'art. 166 L.I.R., che concerne il privilegio di affiliazione dei dividendi, nonché il testo del nuovo regolamento granducale in tema di esenzione delle plusvalenze da partecipazioni². Relativamente alla ritenuta sui dividendi, la legge di riforma è intervenuta sull'art. 147 della L.I.R., aggiornando innanzitutto i limiti per la non applicazione della stessa. La ritenuta non si applica, sostanzialmente, alle stesse condizioni previste per beneficiare del privilegio di affiliazione ex art. 166. L'aliquota della ritenuta sui dividendi, ove applicabile, già fissata in misura del 25% è stata ridotta al 20%. La legge di riforma, infine, riscrive le disposizioni fiscali in tema di riorganizzazione societaria, sulla base del disposto della direttiva 90/434/CEE.

Un suggestivo scorcio
della Piazza d'Armi al tramonto.



L.I.R.

Art. 166

- (1) *I redditi di una partecipazione detenuta da:*
1. una società di capitali residente pienamente soggetta ad imposta,
 2. lo Stato, i comuni, i sindacati dei comuni, gli enti pubblici e le altre persone giuridiche di diritto pubblico nazionali,
 3. una stabile organizzazione in Lussemburgo d'una società residente in uno Stato membro dell'Unione Europea e prevista dall'art. 2 della direttiva del Consiglio della CEE del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (90/435/CEE),
 4. una stabile organizzazione in Lussemburgo di una società di capitali residente in uno Stato con il quale il Gran Ducato di Lussemburgo ha concluso una convenzione contro la doppia imposizione,

sono esentati qualora, alla data di messa a disposizione dei redditi, il beneficiario detenga o s'impegni a detenere la detta partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno dodici mesi e purché durante detto intero periodo la percentuale di partecipazione non scenda al di sotto del 10% o il prezzo di acquisizione al di sotto di 1.200.000 euro.

- (2) *L'esenzione si applica ai redditi che provengono da una partecipazione ai sensi del comma 1 detenuta direttamente nel capitale sociale:*
1. di una società di capitali residente pienamente soggetta ad imposizione;
 2. di una società di capitali non residente pienamente soggetta ad un'imposta corrispondente all'imposta sul reddito delle persone giuridiche³,
 3. di una società residente in uno Stato membro dell'Unione Europea e indicata nell'art. 2 della direttiva del Consiglio della CEE del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (90/435/CEE).
- (3) *La detenzione di un partecipazione ai sensi del comma 2 mediante uno degli organismi indicati al comma 1 dell'articolo 175 è considerata come una detenzione diretta proporzionalmente alla frazione detenuta nell'attivo netto investito di detto organismo⁴.*

- (4) *Il ricavato dalla ripartizione dell'attivo tra i soci ai sensi dell'art. 101⁵ è considerato reddito ai fini dell'applicazione del comma 1.*
- (5) *L'esenzione prevista al comma 1 non si applica nella misura corrispondente:*
1. alle spese di gestione che siano in relazione economica diretta con i redditi indicati;
 2. alle minusvalenze da svalutazione, conseguenti alla distribuzione, rilevate in riduzione del valore della partecipazione, e ciò sulla base delle disposizioni che seguono.
- (6) *Tuttavia, se una svalutazione della partecipazione ha dato luogo all'applicazione del comma 5 e qualora la partecipazione svalutata debba essere rivalutata ad un valore superiore a quello esistente alla chiusura del precedente esercizio, la plusvalenza rilevata per effetto di detta rivalutazione è assimilata ad una distribuzione indicata al comma 1; in tal caso, l'importo esente non può eccedere l'importo della distribuzione neutralizzato in precedenza per effetto della svalutazione.*
- (7) *I redditi provenienti da una partecipazione ricevuta in scambio di una partecipazione in applicazione dell'art. 22 bis⁶ non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo, qualora le distribuzioni provenienti dalla partecipazione data in scambio non sarebbero state esentate se lo scambio non avesse avuto luogo. Le distribuzioni effettuate dopo la fine del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio di azioni non sono soggette alla presente limitazione.*
- (8) *In mancanza del soddisfacimento delle condizioni di detenzione ininterrotta di dodici mesi della percentuale minima di partecipazione, l'esenzione è conseguentemente annullata mediante un'imposizione rettificativa per l'anno in questione.*
- (9) *Un regolamento granducale potrà*
1. estendere l'esenzione, secondo condizioni e modalità da determinare, ai redditi realizzati dalla cessione della partecipazione;
 2. prevedere, secondo condizioni da specificare, che le perdite di cessione non siano deducibili.

NOTE

1 Il 12 ottobre 2001 il Governo del Granducato ha presentato in parlamento il disegno di legge n. 4855, concernente proposte di riforma della fiscalità diretta e indiretta ed in particolare dell'imposta sul reddito societario. Tale progetto è divenuto la legge 21 dicembre 2001, accompagnata dal Regolamento Granducale in pari data, entrambi pubblicati sul *Memorial*, ossia la Gazzetta Ufficiale lussemburghese del 27 dicembre 2001, n. 157. Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2002.

2 Nostra libera traduzione dall'originale francese.

3 Lussemburghese, ossia all' *impôt sur le revenu des collectivités*, n.d.a.

4 L'art. 175, comma 1, come modificato dalla legge di riforma in commento, si riferisce alle società in nome collettivo, alle società in accomandita sem-

plice, ai gruppi di interesse economico, ai gruppi europei di interesse economico e alle società civili, per le quali la legislazione stabilisce il criterio di trasparenza fiscale.

5 L'art. 101 riguarda il riparto di attività a seguito di liquidazione e di altre operazioni societarie straordinarie.

6 L'art. 22 bis regola il c.d. "scambio di azioni".

**Regolamento Granducale del 21 dicembre 2001
portante esecuzione all'art. 166, comma 9,
numero 1, della legge 4 dicembre 1967
e successive modificazioni sull'imposta
sui redditi**

Noi, Enrico, Gran Duca di Lussemburgo, Duca di Nassau, visto l'articolo 166, comma 9, numero 1 della legge 4 dicembre 1967 e successive modificazioni concernente l'imposta sui redditi; visto il parere della Camera di commercio, della Camera degli impiegati privati, della Camera dei funzionari e impiegati pubblici, della Camera dei mestieri e della Camera del lavoro; essendo stato richiesto il parere della Camera dell'agricoltura; sentito il nostro Consiglio di Stato; su rapporto del nostro Ministro delle Finanze e dopo deliberazione del Governo in Consiglio; stabiliamo:

Articolo 1

- (1) Qualora un contribuente indicato all'art. 166, comma 1, numeri da 1 a 4, ceda dei titoli di una partecipazione diretta detenuta nel capitale sociale di una società indicata al comma 2, numeri da 1 a 3 dello stesso articolo, la plusvalenza realizzata per effetto della cessione è esente da imposizione, purché alla data di alienazione dei titoli il cedente detenga o si impegni a detenere la detta partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno dodici mesi e che durante tutto questo periodo la percentuale di partecipazione non scenda al di sotto della soglia del 10% o il prezzo di acquisizione al di sotto di 6.000.000 di euro. La detenzione di una partecipazione attraverso un organismo indicato al comma 1 dell'art. 175 è considerata come detenzione diretta proporzionalmente alla frazione detenuta nell'attivo netto investito di detto organismo⁷.
- (2) In deroga al comma 1, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione è imponibile in misura pari alla somma algebrica dei redditi della partecipazione e d'una eventuale deduzione per

svalutazione effettuata sulla partecipazione, nei limiti in cui essi abbiano ridotto la base imponibile dell'esercizio di alienazione o di quelli anteriori. Ai fini dell'applicazione della disposizione che precede, è assimilata ad una deduzione per svalutazione quella effettuata da parte di una società madre su un credito verso la sua società figlia.

- (3) L'esenzione prevista al comma 1 è ugualmente negata nella misura in cui il prezzo di acquisizione della partecipazione assunto per la determinazione della plusvalenza sia stato ridotto per il trasferimento di un plusvalore in virtù degli articoli 53 e 54⁸.
- (4) La plusvalenza realizzata a seguito della cessione di una partecipazione ricevuta in scambio di un'altra partecipazione a norma dell'art. 22 *bis*⁹ non sono soggette alle disposizioni del comma 1 qualora le plusvalenze realizzate dalla cessione della partecipazione data in scambio non sarebbero state soggette all'esenzione se lo scambio non avesse avuto luogo. Tuttavia, le plusvalenze realizzate in seguito ad una cessione effettuata dopo il quinto periodo d'imposta successivo a quello dello scambio non sono soggette alla presente limitazione.

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento granducale si applicano agli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2002. A decorrere dalla suddetta data sono abrogate le disposizioni del regolamento granducale del 24 dicembre 1990 recante esecuzione all'art. 166, comma 5b), della legge 4 dicembre 1967 e successive modificazioni concernente l'imposta sul reddito.

Articolo 3

Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato di dare esecuzione al presente regolamento che sarà pubblicato sul Mémorial.

Il Ministro delle Finanze
F.to: Jean-Claude Juncker
Palazzo di Lussemburgo, 21 dicembre 2001
F.to: Enrico Granduca di Lussemburgo
Duca di Nassau

NOTE

⁷ Cfr la precedente nota 3.

⁸ Le norme consentono di imputare una plusvalenza da cessione di immobilizzi a riduzione del valore

del bene acquistato in sostituzione di quello ceduto ovvero impiegando il ricavato della vendita.

⁹ Cfr. la precedente nota 5.